Prot.N 15218

del 31 AGO. 2016

CONTRATTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

tra

la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza (C.F. 83000570727), definita committente, sita in Bisceglie, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Bartolomeo Cozozli (di seguito anche detta " Struttura");

e

il dott Dario Ferrara, nato a nato a Foggia il 01/07/1980, e residente a Foggia in Viale M. Ghandhi n. 23, C.F. FRRDRA80L01D643X , (di seguito anche detto " Professionista");

Premesso che:

- la struttura intende avvalersi di un Professionista in possesso delle specifiche competenze ed esperienze necessarie, cui conferire l'incarico di responsabile del servizio do Prevenzione e Protezione delle tre sedi operative dell'Ente: Bisceglie, Foggia e Potenza;
- il dott. Ferrara si è reso disponibile a fornire le suddette prestazioni nell'ambito della sua attività di lavoro autonomo;
- il professionista è in possesso di tutti i titoli professionali ed abilitanti per lo svolgimento della suddetta attività di cui ha consegnato copia all'Ente;
- il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 comma 7 della legge 412/91 e successive modificazioni;
- la struttura, ai sensi del d.lgs 81/08 e successive modificazioni, ha verificato l'idoneità tecnico-professionale del professionista il quale dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti degli ambienti in cui svolgerà la propria attività;
- a tal fine, il professionista, ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.lgs 81/2008 e dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 445/200, mediante la sottoscrizione del presente contratto, autocertifica di essere in possesso dei prescritti e necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale e specialistica.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'attività

Il professionista nell'ambito del suo incarico provvederà all'espletamento di tutto ciò che è previsto dal D.lgs. 81/08 e nello specifico:

a) Individuare e valutare i fattori di rischio, ricercando tutte le misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
b) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art.28, comma 2, del Decreto 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) Proporre programmi di informazioni e formazione dei lavoratori;
e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 36 del citato Decreto;
f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 sopra citato Decreto.

Art. 2 Modalità della prestazione
Il professionista presterà la propria attività in modo del tutto autonomo nell'ambito della sua attività libero professionale;

Art. 3 Durata del contratto
Il presente contratto avrà durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 01/09/2016 e si risolverà automaticamente alla naturale scadenza del 31/12/2016 senza necessità di esercitare alcuna disdetta scritta;in virtù della natura fiduciaria del rapporto, le parti potranno procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi sempre tramite raccomandata a.r.

Art. 4 Corrispettivo
Per le prestazioni di consulenza erogate, la struttura riconoscerà al professionista, previa presentazione da parte di quest'ultimo di regolare fattura, un corrispettivo lordo totale mensile omnicomprensivo pari a € 1.600,00 (milleseicentoventisei,00), oltre Iva.
Con l'erogazione della somma come sopra determinata, la Committente esaurisce ogni obbligo nei confronti del professionista, che null'altro potrà pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa.

Art. 5 Obblighi del professionista
Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.
Il professionista si impegna a comunicare immediatamente alla committente qualsiasi situazione di incompatibilità con l'incarico assunto con il presente contratto.
Il professionista, infine, si obbliga a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale e, pertanto, a tenere la struttura sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civilee/o penale per eventuali danni da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a titolo di colpa grave o dolo.
La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 6 Risoluzione del contratto
Oltre che per violazione delle norme indicate all'articolo precedente, il rapporto professionale si risolverà -con decorrenza immediata – per ogni altra ipotesi di giusta causa, oltreché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.
In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al professionista a titolo di indennizzo, indennità o risarcimento.

Art. 7 Sicurezza sul lavoro
La committente si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del professionista, in particolare, troveranno applicazione al presente rapporto di lavoro tutte le norme in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/08.

A tal proposito il professionista dichiara di aver ricevuto dalla committente tutte le informazioni relative alle misure adottate per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8 Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale lite che possa insorgere nell'applicazione o nell'interpretazione dello stesso sarà competente il foro di Trani.

Bisceglie lì

Il Commissario Straordinario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
D.M. SVILUPPO ECONOMICO 19/12/13
Avv. Bartolomeo Cozzoli

Il professionista

per espressa accettazione degli artt. 3 (Durata del contratto), 6 (Risoluzione del contratto) e 8 (Foro competente)

Il professionista